

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1598

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PREARO, ARMANI, BIANCHI FORTUNATO, DE MARZI, FRANZO, STELLA,

Presentata il 7 agosto 1964

Modifiche alla legge 9 gennaio 1963, n. 9, relative al versamento dei contributi volontari da parte dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 9 gennaio 1963, n. 9, ha previsto, abrogando le disposizioni contenute negli articoli 5 e 17 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni assicurati per l'invalidità, vecchiaia e superstiti vengono accreditati 156 contributi se uomini e 104 contributi se donne e ragazzi e che gli stessi costituiscono il requisito annualmente richiesto per i pensionamenti di vecchiaia e di invalidità. Inoltre la legge n. 9 del 1963 ha stabilito che gli assicurati, a partire dalla sua entrata in vigore, possono conseguire il pensionamento soltanto se hanno maturato i requisiti contributivi previsti per gli agricoltori occasionali.

Onorevoli colleghi, tale legge non ha in alcun modo tenuto conto il fatto che le precedenti disposizioni consentivano accrediti contributivi annui da agricoltori eccezionali (cioè da meno di 101 giornate lavorative corrispondenti ad altrettanti contributi) ovvero consentivano accrediti contributivi comunque inferiori al limite di 156 giornate annue. Per effetto di ciò facilmente si verifica il caso di soggetti, che mancando di un accredito di 156 giornate nel periodo 1957-1961 in cui erano in vigore le vecchie norme, non maturano il diritto a pensione alla data del compimento di età per la vecchiaia o alla data in cui risulta verificato il complesso invalidante. D'altra parte, la stessa legge n. 9 del

1963 all'articolo 5, comma secondo, prevede una limitazione del computo della contribuzione, ai fini del diritto a pensione, acquisita da questi lavoratori in ogni anno di assicurazione nella ipotesi in cui, oltre che per l'attività di agricoltori autonomi o associati, siano assicurati anche per aver lavorato alle dipendenze di terzi e in altri settori produttivi. Tale limitazione comporta che l'insufficienza della contribuzione accreditata nel primo periodo di applicazione della legge n. 1047 del 1957 (1957-1961) non può essere sanata neppure con la contribuzione globale successiva al 1° gennaio 1962.

Pertanto, presentiamo questo progetto di legge che si propone di sanare la contribuzione accreditata nel primo quinquennio di applicazione della legge n. 1047 del 1957 ammettendo alla integrazione volontaria della contribuzione obbligatoria fino al limite di 156 giornate per gli uomini e di 104 per le donne ed i ragazzi.

Inoltre, è richiesta l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 5 della legge n. 9 del 1963 in cui è prevista la sopra descritta limitazione nel computo dei contributi annui. Tale limitazione ha validità per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa per il pensionamento di vecchiaia secondo le norme transitorie di cui all'articolo 22 ed all'intero periodo di assicurazione per il pensionamento di vecchiaia secondo le

norme comuni e per il pensionamento di invalidità.

Riteniamo compiere con questo un atto di giustizia, considerato che l'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 1957, che conteneva un analogo limite per i giornalieri di campagna nella utilizzazione dei contributi annui accreditati ai fini del diritto a pensione, è stato dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 84 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 159, edizione speciale, del 15 giugno 1963.

Auspichiamo che la presente proposta valga a risolvere un serio problema di equità aperto dalla stesura dell'articolo 5 della legge n. 9 del 1963 e, pertanto, confidiamo che otterrà i vostri suffragi anche in riferimento all'autorizzazione ad integrare nuovamente la contribuzione a favore di coloro che, per l'articolo 5, ultimo comma, della legge n. 218 del 1952 hanno integrato solo al limite di 104 giornate se uomini e 70 giornate se donne e ragazzi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I coltivatori diretti, mezzadri e coloni assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, i quali per gli anni correnti dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1961 non hanno raggiunto la contribuzione annua di 104 contributi se donne e ragazzi, e di 156 se uomini possono provvedere ad integrare volontariamente la contribuzione suddetta fino a tale limite.

Il beneficio di cui al comma precedente si applica anche a coloro che per il periodo indicato sono stati già autorizzati ad integrare volontariamente la contribuzione obbligatoria nei limiti posti dall'articolo 5 della legge n. 218 del 1952.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa la presentazione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale della domanda per l'autorizzazione alla integrazione di cui ai commi precedenti.

ART. 2.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.